

**CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI  
DOC “BRINDISI” e DOC “SQUINZANO”**

**Via Bastioni Carlo V n° 4  
c/o Camera di Commercio di Brindisi  
72100 BRINDISI**

**Codice Fiscale e Partita IVA 02025820743**

# **REGOLAMENTO INTERNO**

**Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. Brindisi e D.O.C. Squinzano**

## **REGOLAMENTAZIONE**

### **CAPITOLO I**

#### **DOVERI DEI CONSORZIATI**

##### Articolo 1

I Soci produttori devono inviare al Consorzio, entro 30 giorni dalla presentazione agli uffici competenti, copia delle denunce di variazione eventualmente effettuate per l'iscrizione all'albo dei vigneti DOC Brindisi e/o DOC Squinzano.

##### Articolo 2

Tutti i Soci sono obbligati ad inviare ogni anno al Consorzio, entro il 30° giorno dalla data di scadenza fissata per la presentazione agli organi ufficiali competenti, copia delle denunce previste dalla legislazione in vigore ed in particolare:

- 1) copia della denuncia del vino DOC Brindisi e/o DOC Squinzano;
- 2) comunicazione delle partite di uva o mosto destinato alla produzione del DOC Brindisi e/o DOC Squinzano cedute a terzi o conferite alle cantine sociali;
- 3) copia della denuncia del vino DOC Brindisi e/o DOC Squinzano ottenuto dalla vinificazione delle uve prodotte ed acquistate con la distinta, per queste ultime i nominativi e l'indirizzo del venditore;
- 4) copia della denuncia di giacenza del vino DOC Brindisi e/o DOC Squinzano;
- 5) comunicazione al consorzio, entro 30 giorni dalla trascrizione sul registro di carico e scarico, delle partite di vino DOC Brindisi e/o DOC Squinzano acquistate da terzi allegando fotocopia dei documenti comprovanti l'avvenuto acquisto;
- 6) dovrà inoltre essere inviata, entro il mese di Gennaio, copia del registro di imbottigliamento dell'annata precedente relativa al DOC Brindisi e/o DOC Squinzano.

### **CAPITOLO II**

#### **TASSA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI ANNUALI**

##### Articolo 3

Per l'ammissione al Consorzio è dovuta, una tantum, una quota di accesso, denominata tassa di ammissione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, in casi eccezionali, potrà escludere dal pagamento della tassa di ammissione alcuni soggetti o intere categorie di soggetti.

Quando vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa o per divisione patrimoniale, ovvero nei casi di mera modificazione della natura giuridica del Socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consiglio di Amministrazione la nuova consistenza ed intestazione.

In tutti gli altri casi di trasferimento tra vivi di azienda socia il nuovo titolare verrà ammesso nel Consorzio previa delibera del Consiglio di Amministrazione che accerti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Regolamento, accollandosi per intero la situazione debitoria del

socio cedente. La tassa di ammissione verrà applicata sulle superfici di vigneto eventualmente già in possesso all'atto del trasferimento.

#### Articolo 4

Ciascun Socio è tenuto al versamento di un contributo annuale, proporzionale alle quantità di vigneti denunciati, vino denunciato e vino imbottigliato, determinato con la procedura di seguito descritta:

Il Consiglio di Amministrazione determina, entro il mese di Gennaio di ciascun anno la misura del "CONTRIBUTO BASE", che sarà una percentuale del prezzo medio di un ettolitro di vino DOC Brindisi e/o DOC Squinzano, allo stato sfuso, stabilito in base alla media dei listini ufficiali della Camera di Commercio di Brindisi e di Lecce dell'anno precedente, ovvero, in assenza di rilevazioni ufficiali, stimato dal Consiglio di Amministrazione.

Il "CONTRIBUTO BASE" viene ripartito in percentuale nei seguenti "CONTRIBUTI SPECIFICI":

- 1) "CONTRIBUTO SPECIFICO DI PRODUZIONE DEI VIGNETI" 23% è dovuto in base alla superficie dei vigneti iscritti all'albo da parte dei soci produttori di uve atte a divenire DOC Brindisi e/o DOC Squinzano ragguagliate al vino in funzione della resa massima prevista dal disciplinare. (Sup x ql max di uva x 0,70% HI);
- 2) "CONTRIBUTO SPECIFICO DI VINIFICAZIONE" 32% è dovuto dai soci che effettuano la vinificazione delle uve atte a divenire DOC Brindisi e/o DOC Squinzano;
- 3) "CONTRIBUTO SPECIFICO DI IMBOTTIGLIAMENTO" 45% è dovuto dai soci imbottiglieri.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente le tre fasi produttive (produttore, trasformatore e vinificatore) si procederà alla riduzione pari al 10% del contributo annuale totale dovuto.

Entro il mese di Gennaio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione procederà alla determinazione della quantità di DOC Brindisi e/o DOC Squinzano che è stata oggetto per ciascuno ciascun socio delle tre fasi produttive sopra riportate e che servirà al calcolo della quota consortile relativa all'anno precedente.

In proposito precisa che:

Le uve (ragguagliate a vino con la resa di cui al precedente punto 1) o il vino acquistato da terzi saranno assoggettati al CONTRIBUTO in base ai "CONTRIBUTI SPECIFICI" non assolti nelle fasi produttive precedenti.

Il contributo annuo complessivo a carico di ciascun socio è ottenuto moltiplicando le quantità prodotte nell'ultima vendemmia e vinificate e confezionate nell'anno precedente per i correlativi "CONTRIBUTI SPECIFICI" e sommando gli importi così ottenuti.

Il pagamento del CONTRIBUTO BASE COMPLESSIVO dovrà essere effettuato inderogabilmente dal Socio entro quattro mesi dalla Assemblea annuale per l'approvazione del Bilancio dell'anno precedente. Il Consiglio comunque si riserva di far fronte alle spese immediate, attraverso la richiesta di acconti sul contributo annuo complessivo.

L'entità di eventuali **Contributi Straordinari** sarà stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tali contributi, in funzione degli obiettivi, potranno essere applicati anche a una sola delle tre categorie. Il contributo straordinario non potrà superare per ciascun anno il triplo della quota annuale dovuta da ciascun socio.

### **CAPITOLO III**

#### **SANZIONI**

##### Articolo 5

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione di origine da tutelare. (art 8 dello Statuto)

Nei confronti dell'associato che non rispetti lo Statuto ed il presente regolamento, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione, può, in relazione alla gravità dell'inflazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un numero di due volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione,
- c) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, qualora lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici (15) giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia, ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall'art. 23 dello Statuto Sociale; Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

Per ulteriori chiarimenti si fa riferimento agli art. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 dello Statuto Sociale.

### **CAPITOLO IV**

#### **USO DEL MARCHIO**

##### Articolo 6

La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 19, lett. d), della Legge n.164 del 1992 e relativo Reg.to D.M. 256/97. L'eventuale dotazione e l'uso del marchio devono essere disciplinate dal Consiglio di Amministrazione.

Tale marchio dovrà essere riportato sulla base dell'etichetta frontale destinata al confezionamento del Doc Brindisi e Doc Squinzano, intesa come immagine più evidente della confezione o, in altri termini, quella che normalmente è rivolta verso il pubblico, indipendentemente dalla presenza di indicazioni di carattere legale.

Le aziende associate sono impegnate a commercializzare il Doc Brindisi e Doc Squinzano solo ed unicamente con l'etichetta riportante il marchio sopra descritto nei limiti di quanto previsto dal presente regolamento.

Gli elementi atti ad individuarne l'uso e/o particolari condizioni produttive o caratteristiche del prodotto saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora il marchio venga concesso ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale ad un non socio si dovrà prevedere un rimborso per i costi di controllo, distribuzione, promozione sostenuti dal Consorzio in favore del marchio stesso. L'importo di tale rimborso sarà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legge e del presente regolamento. Il marchio sarà rilasciato al richiedente a cura del Consorzio mediante consegna di un numero di marchi pari al numero delle fascette di Stato corrispondenti alla partita di Doc Brindisi e Doc Squinzano approvata, da apporsi al di sotto della etichetta.

E' vietato ai soci di fare del marchio del Consorzio o comunque di denominazioni, modelli, brevetti, o segni contraddistintivi del Consorzio, uso diverso da quello che è stabilito dal presente regolamento e di valersi senza esplicita autorizzazione del Presidente del nome del Consorzio su qualunque stampato o materiale di propaganda, o fare qualsiasi riproduzione di marchi o segni distintivi del Consorzio stesso.

Il Consiglio potrà consentire l'uso di marchi di altri Consorzi quando ciò non risulti in contrasto con gli scopi sociali.

## **CAPITOLO V**

### **MODALITA' PER LE VOTAZIONI**

#### Articolo 7

L'Assemblea elettiva provvede alla nomina di un seggio elettorale composto da tre dei soci presenti, ognuno in rappresentanza delle categorie dei soci, che eserciteranno anche le funzioni di scrutatori. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ed in mancanza di questo dal vicepresidente più anziano. In caso di assenza anche dei vicepresidenti dal consigliere più anziano. Il Presidente nominerà il Segretario dell'Assemblea, anche non socio; Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può funzionare da Segretario dell'Assemblea.

Spetta al presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che siano in regola con i versamenti dei contributi consortili e hanno diritto di voto solo coloro che risulteranno iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con gli obblighi statutari.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto. A ciascun socio spetta un voto rapportato alla superficie vitata iscritta all'albo e/o alla quantità vinificata e/o imbottigliata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare tenendo presente che le quantità da prendere in considerazione sono le seguenti:

- a) la superficie dei vigneti denunciati;
- b) ettoltri di vino effettivamente ottenuto dalla vinificazione di uve proprie, conferite o acquistate secondo le risultanze dell'ultima denuncia di produzione presentata;
- c) Ettoltri di vino imbottigliato secondo le risultanze del registro di confezionamento.

Il totale dei voti spettante a ciascun socio si determina assegnando:

- un voto ogni 0.50.00 ettari ad ogni Socio viticoltore;
- un voto per ogni 100 ettoltri di vino delle quantità sopra rilevate ad ogni Socio vinificatore;

- un voto per ogni 100 ettolitri di vino imbottigliato ad ogni Socio imbottigliatore.

Le unità di conto come sopra individuate potranno essere modificate con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, che in materia potrà deliberare anche un apposito regolamento.

Qualora non siano disponibili i dati dell'ultima campagna vendemmiale per calcolare i voti saranno utilizzati gli ultimi dati utili e disponibili.

Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.

Il calcolo del totale dei voti spettante a ciascun socio dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di Marzo di ciascun anno e sarà valido per le assemblee che si terranno nei 12 mesi successivi. A ciascuna delle tre categorie suddette e per ciascuna delle denominazioni tutelate, spetta un numero di Consiglieri determinato in base alla rappresentatività; in ogni caso concorreranno a comporre il consiglio in ragione di cinque Consiglieri per ciascuna delle tre categorie.

I contributi integrativi di cui al precedente art. 1, danno diritto di voto solo per le categorie di appartenenza. L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati nelle schede elettorali. La scheda di voto conterrà il numero dei Consiglieri eleggibili per ciascuna categoria, previa verifica per quanto concerne la congruità dal collegio elettorale.

I soci che non possono intervenire all'Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ciascun socio non può avere più di una delega. Detta delega potrà essere autenticata dal Presidente, Vice-Presidenti o dal Segretario Comunale.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

Un socio non può essere candidato in più di una categoria. Ai fini della designazione dei candidati, ogni categoria predispone almeno una lista comprendente un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi ai quali ha diritto.

Tali liste dovranno pervenire al Consorzio almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il metodo di elezione dei Consiglieri nell'ambito di ciascuna categoria è il seguente:

- A) Risultano eletti, per ciascuna categoria, i candidati più votati fino al raggiungimento del numero di quelli attribuiti alla categoria.

Ciascun associato può eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando una scheda con i nominativi dei soli candidati della categoria di appartenenza e le preferenze non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentarla nel consiglio.

Qualora per qualsiasi ragione vengono a mancare uno o più membri, subentra il primo dei non eletti appartenenti alla medesima categoria e denominazione del Consigliere dimissionario.

I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo da tre sedute consecutive decadono dalla carica.

## **CAPITOLO VI**

### **PREZZI MINIMI**

#### Articolo 8

Allo scopo di tutelare l'immagine della produzione e di promuovere la sua collocazione di mercato, il Consiglio di Amministrazione periodicamente stabilirà i prezzi minimi di vendita del prodotto sfuso e il prezzo minimo all'ingrosso del prodotto confezionato per le varie annate e tipologie, in funzione dell'andamento generale del mercato.

## **CAPITOLO VII**

### **CONTROLLI**

#### Articolo 9

I Soci debbono assoggettarsi a tutti i sopralluoghi, verifiche ed altre forme di controllo deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

I controlli da parte del Consorzio sull'adempimento da parte del Socio delle disposizioni di legge e di quelle dello Statuto e dei Regolamenti consorziali si estendono a tutte le fasi del ciclo produttivo e di commercializzazione.

I Soci dovranno consentire la visita delle loro cantine o stabilimenti, fondi agricoli ed ogni altro luogo comunque connesso alla produzione, trasformazione, conservazione e vendita del vino DOC Brindisi e/o DOC Squinzano fornendo altresì tutte le notizie e documentazioni che saranno richieste per tali operazioni.

I Soci dovranno consentire inoltre, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Consorzio di prendere visione dei registri di carico e scarico, registri partitari, denunce di produzione, bollette di accompagnamento e di ogni altro documento che possa risultare utile ai controlli necessari agli effetti dell'applicazione delle norme previste oltre che dal presente regolamento, da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare, nazionale e comunitaria.

In particolare il Consorzio attuerà tutti i controlli ritenuti necessari o opportuni per la migliore esecuzione dell'incarico di collaborare alla vigilanza, nei confronti dei propri Soci, sull'applicazione della legge 164/92.

Per ciascuna ispezione nelle aziende dei Soci, gli addetti alla vigilanza redigeranno apposito verbale sottoscritto anche all'Azienda interessata.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 Maggio 2007.

Approvato dall'Assemblea dei soci nella riunione del 26 Giugno 2007.